SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione)
9 luglio 1987 *

Nel procedimento 377/85,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Social Security Commissioner, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Beverly Leila Burchell

e

Adjudication Officer

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1),

LA CORTE (sesta sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, T. Koopmans, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancellerie: B. Pastor, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per la sig. Burchell, ricorrente in via principale, dalla sig. ra E. Laing, barrister,

— per l'Adjudication Officer, convenuto in via principale, dalla sig. ra Kathleen F. Lee, Senior Legal Assistant del Department of Health and Social Security,

* Lingua processuale: l'inglese.

— per il governo olandese, nella fase scritta, dal sig. E. F. Jacobs, segretario generale f. f. del Ministero degli affari esteri per il ministro degli affari esteri,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Julian Curral, membro del suo servizio giuridico,

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 26 novembre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 3 febbraio 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con decisione 25 novembre 1985, pervenuta alla Corte il successivo 28 novembre, il Social Security Commissioner ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).

2 Tali questioni sono insorte nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la decisione dell'« Insurance Officer » (ora denominato « Adjudication Officer ») di non concedere alla sig. ra Burchell, ricorrente nella causa principale, assegni familiari per i suoi due figli a carico.

3 La Burchell, divorziata e disoccupata, vive nel Regno Unito coi suoi due figli, mentre l'ex marito abita nei Paesi Bassi dove svolge un'attività lavorativa subordinata. Nel 1980, all'atto della presentazione di una domanda all'ente previdenziale britannico, la Burchell era in possesso di tutti i requisiti di legge per fruire degli assegni per figli a carico contemplati dalla legge britannica. L'ex marito, da parte

sua, fruiva nello stesso periodo di assegni familiari nei Paesi Bassi, per i due medesimi figli, in quanto la normativa olandese consente la concessione di prestazioni di famiglia anche se i membri della famiglia non risiedono in territorio olandese.

4 Risulta dagli atti di causa che nel periodo per il quale la Burchell richiedeva le prestazioni né la normativa britannica né quella olandese contenevano norme anticumulo che disciplinassero una situazione del genere.

5 L'« Insurance Officer » reputava che poiché l'ex marito della Burchell poteva fruire degli assegni olandesi per figli a carico come se i due figli risiedessero nei Paesi Bassi, a norma dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il diritto della Burchell a fruire degli assegni per figli a carico nel Regno Unito — assegni non subordinati a requisiti di assicurazione o d'impiego — doveva ritenersi sospeso ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72; poiché la Burchell, infatti, non svolgeva un'attività lavorativa, non poteva fondarsi sull'eccezione di cui alla seconda frase del precitato art. 10, n. 1, lett. a).

6 Detto art. 10 così recita:

« 1) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinato a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante uno stesso periodo e per lo stesso familiare,

a) sono dovute prestazioni in applicazione degli artt. 73 o 74 del regolamento. Peraltro, se il coniuge del lavoratore (...) contemplato da tali articoli esercita un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati; sono corrisposte soltanto le prestazioni o gli assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio il familiare risiede ed a carico di detto Stato membro ».

7 L'art. 73 del regolamento n. 1408/71 dispone:

« 1) Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo ».

8 La Burchell presentava ricorso al Social Security Commissioner. Ritenendo che la controversia richiedesse la soluzione di questioni relative all'interpretazione dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72, il Social Security Commissioner ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

« 1) a) Se una persona che, essendo stata obbligatoriamente assicurata contro vari rischi coperti da un determinato regime di previdenza sociale relativo (tra l'altro) ai lavoratori, abbia cessato di versare contributi a norma di tale regime nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria o della prosecuzione volontaria della stessa sia da considerarsi un lavoratore ai fini dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, qualora i contributi da essa versati mentre era obbligatoriamente assicurata siano di per sé sufficienti per attribuire ai relativi beneficiari il diritto all'indennità in caso di morte ai sensi di detto regime, ma siano, da soli o congiuntamente ad altre condizioni, insufficienti per attribuire a tale persona il diritto a qualsiasi altra prestazione contemplata, su base contributiva, da detto regime.

b) In caso di soluzione negativa della questione 1) a), se il diritto di una persona — che non sia un lavoratore, subordinato o autonomo, ai sensi dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 — ad una qualsiasi prestazione contemplata da detto regime (che non sia un diritto derivante dallo status di familiare o superstite di un lavoratore, subordinato o autonomo) possa essere pregiudicato da una qualunque disposizione di tali regolamenti.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) a), o della questione sub 1) b), se la clausola di sospensione di cui alla prima frase dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 vada interpretata nel senso che essa si applica anche qualora l'ente previdenziale di un altro Stato membro abbia concesso ad un lavoratore gli assegni familiari per lo stesso figlio in base alle disposizioni del proprio diritto interno e senza richiamarsi all'art. 73 del regolamento n. 1408/71, nell'ipotesi in cui, a prescindere da tali disposizioni di

diritto interno, esso avrebbe comunque dovuto attribuire siffatti assegni in base a questo articolo.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2, se l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 sia incompatibile con l'art. 51 del trattato CEE in quanto priva una persona di un diritto conferitole da uno Stato membro indipendentemente dal diritto comunitario, oppure in quanto la priva di tale diritto senza alcuna compensazione ».

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

10 Il Social Security Commissioner nella domanda di pronunzia pregiudiziale osserva che la prima questione è intesa ad accertare se l'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72 vada applicata nel caso di specie. È quindi d'uopo esaminare congiuntamente le due parti della questione con cui si chiede se, qualora siano dovuti assegni o prestazioni di famiglia per un figlio, l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 si applichi o meno ad una persona la quale, per via dei suoi contributi ad un regime di previdenza sociale per lavoratori, vada equiparata o meno ad un lavoratore ai sensi dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

11 È opportuno ricordare che nella sentenza 4 luglio 1985 (causa 104/84, Kromhout/Raad van Arbeid, Racc. pag. 2205), la Corte ha dichiarato che l'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72 si applica « quando il figlio a favore del quale sono dovuti prestazioni o assegni familiari rientri, in quanto membro della famiglia di uno degli aventi diritto, nell'ambito di applicazione ratione personae della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale dei lavoratori subordinati, indipendentemente dal fatto che l'altro avente diritto, cui spettano parimenti prestazioni o assegni familiari a favore dello stesso figlio, rientri anch'egli in tale ambito di applicazione ».

12 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che l'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72 si applica qualora prestazioni o assegni

familiari siano dovuti, a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, per il figlio il quale, in quanto membro della famiglia di uno degli aventi diritto, rientra nel campo di applicazione ratione personae della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale dei lavoratori subordinati, indipendentemente dal fatto che l'altro avente diritto, al quale spettano del pari prestazioni o assegni familiari per lo stesso figlio, rientri a sua volta in tale campo di applicazione.

Sulla seconda questione

13 Con la seconda questione, il Social Security Commissioner chiede in sostanza se l'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72 si applichi, qualora una prestazione di famiglia sia dovuta ai sensi della sola normativa nazionale, senza che a tale scopo sia necessario invocare l'art. 73 del regolamento n. 1408/71, se l'ente competente di uno Stato membro avesse comunque dovuto concedere la medesima prestazione a norma del suddetto art. 73.

14 È d'uopo rilevare che dal tenore letterale dell'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72 risulta che questa disposizione si applica unicamente nel caso in cui siano dovute prestazioni in forza degli artt. 73 o 74 del regolamento n. 1408/71.

15 Occorre quindi chiarire se una prestazione sia dovuta a norma dell'art. 73 qualora sia comunque dovuta in forza della sola normativa nazionale.

16 Nel caso di specie, la sola interpretazione della legge olandese fornita nel corso del presente procedimento è costituita dall'osservazione, fatta dal Sociale Verzekeringsbank di Amsterdam in risposta ad un quesito rivoltole dal Department of Health and Social Security britannico, secondo cui una persona assicurata in forza della Algemene Kinderbijslagwet (legge generale sugli assegni familiari) ha diritto, ai sensi della legge olandese, e a prescindere dall'applicazione della normativa comunitaria, agli assegni familiari per i figli che non vivono con l'assicurato, ma risiedono in un altro Stato membro. Poiché questa tesi non è stata contestata nel corso del presente procedimento, neanche da parte del governo olandese, è opportuno che la Corte parta dall'ipotesi che gli assegni olandesi venivano effettivamente percepiti ai sensi della sola normativa nazionale.

17 Va ricordato, come la Corte ha osservato nella sentenza 15 gennaio 1986 (causa 41/84, Pinna/Caisse d'allocations familiales de la Savoie, Racc. 1986, pag. 17), che l'art. 51 del trattato contempla un coordinamento e non un'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. L'art. 51 lascia pertanto sussistere diversità tra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri, e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro, e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate dall'art. 51 del trattato.

18 Si deve quindi osservare che, qualora, come nel caso di specie, una prestazione familiare sia dovuta a norma delle sole leggi nazionali, indipendentemente dal luogo di residenza dei figli, e non sia quindi necessario invocare l'art. 73 del regolamento n. 1408/71 per acquisire il diritto a detta prestazione, quest'ultima non è dovuta in forza dell'art. 73.

19 La seconda questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72 non si applica qualora una prestazione sia dovuta a norma delle sole leggi nazionali, non già in forza dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.

20 Vista la soluzione della seconda questione, non occorre risolvere la terza.

Sulle spese

21 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (sesta sezione)

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner, con decisione 25 novembre 1985, dichiara:

1) **L'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72 si applica qualora prestazioni o assegni familiari siano dovuti, a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, per il figlio il quale, in quanto membro della famiglia di uno degli aventi diritto, rientra nel campo di applicazione ratione personae della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale dei lavoratori subordinati, indipendentemente dal fatto che l'altro avente diritto, al quale spettano del pari prestazioni o assegni familiari per lo stesso figlio, rientri a sua volta in tale campo di applicazione.**

2) **L'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, del regolamento n. 574/72 non si applica qualora una prestazione sia dovuta a norma delle sole leggi nazionali, non già in forza dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.**

Kakouris O'Higgins

Koopmans Due Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 luglio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della sesta sezione

C. Kakouris